

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PIEMONTE**

GERMANO CORTESE EMANUELA - Presidente
VALERO MASSIMO - Relatore
RETROSI YVONNE - Giudice

Ha emesso la seguente:

SENTENZA

Sull'appello proposto da:

SOCIETÀ DI LEASING

Avverso la pronuncia della sentenza omissis emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Contro

AG. ENTRATE

Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO

CONCLUSIONI

Per la parte appellante: SOCIETÀ DI LEASING integralmente riformare la sentenza della Commissione Provinciale di Torino ed annullare l'atto di accertamento impugnato perché nullo, illegittimo ed infondato, non contenendo i requisiti minimi di legge per la sua valida formazione e comunque non sussistendone i presupposti impositivi. Con vittoria delle spese di giudizio.

Parte appellata: AGENZIA DELLE ENTRATE confermare integralmente l'appellata Sentenza omissis in data 9/11/2016 dalla Sezione 08 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino e depositata in data 24/11/2016, relativamente al ricorso omissis dichiarare pienamente legittimo l'operato di quest'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate appellato per la violazione del r.d.l. 246/1938 e successive modificazioni; condannare la SOCIETÀ DI LEASING al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Guardia di Finanza riscontrava l'omesso pagamento del canone di abbonamento speciale, relativo alla detenzione di apparecchio TV sull'imbarcazione omissis di proprietà omissis ed oggetto di concessione in leasing finanziario al sig. OMISSIS omissis; di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate - omissis - Sportello omissis emetteva atto di accertamento di violazione ex R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e notificava alla SOCIETÀ DI LEASING l'attivazione d'ufficio dell'abbonamento speciale alla televisione n. mia richiedendo il pagamento dell'importo di giuro 1.227,04 a titolo di canone speciale tv oltre accessori per il periodo compreso tra 01/2013 ed il 12/2015.

Sentenza, Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Pres. Geramano Cortese Rel. Massimo, del 25 ottobre 2018

La società presentava istanza di reclamo-mediazione contestando il presupposto impositivo del tributo e sosteneva di non avere la detenzione della imbarcazioni oggetto di verifica, oggetto di concessione in leasing al sig. UTILIZZATORE effettivo utilizzatore dei bene, di cui la società non aveva la disponibilità (detenzione), presupposto impositivo a suo carico.

L'Ufficio disponeva il diniego del reclamo.

La SOCIETA DI LEASING proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino contro il predetto atto di accertamento, ricordando che il presupposto fiscale affinché si verifichi la debenza dell'abbonamento RAI è la detenzione di un apparecchio televisivo o analoghi e che secondo i principi generali del diritto l'istituto della detenzione è altro e diverso da quello della proprietà, per cui, attraverso il contratto di leasing stipulato con la società, l'unico ed esclusivo detentore ed utilizzatore dell'imbarcazione da diporto era il signore.

Solo a quest'ultimo, e non alla società avrebbe dovuto essere richiesto il pagamento del canone Rai.

Inoltre, lamentava la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnativa, con preclusione dei diritto alla difesa.

L'ufficio si costituiva controdeducendo ai motivi di ricorso.

La Sezione Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la sentenza n. *omissis*, emessa *omissis* e depositata *omissis* respingeva il ricorso della società' e compensava le spese di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza SOCIETA DI LEASING propone l'appello all'odierna discussione, proponendo come UNICO MOTIVO **la violazione od errata applicazione dei principi in materia di detenzione ex art. 1140 c.c.** ed in materia di società esercitanti l'attività di locazione finanziaria (c.d. leasing) e, quindi, l'assoluta carenza di motivazione su un aspetto decisivo della controversia.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio, controdeduce puntualmente ai motivi d'appello richiamando le difese già svolte avanti la CTP e sostiene la correttezza della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello si appalesa meritevole di accoglimento.

Infatti, la sentenza impugnata muove il ragionamento dal presupposto che l'imbarcazione *omissis* è di proprietà *omissis* per dedurre l'assoggettamento di quest'ultima all'abbonamento televisivo speciale, *"poiché si configura la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto"*.

In realtà, non sussiste in capo ad SOCIETA' DI LEASING il requisito richiesto ai fini impositivi, ossia la detenzione del bene (apparecchio televisivo).

Il principio è anche esplicitato ai contribuenti mediante F.A.Q. sui sito www.canone.rai.it *"Chi deve pagare il canone?"*, che chiarisce. *"Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito*

Sentenza, Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Pres. Geramano Cortese Rel. Massimo, del 25 ottobre 2018 familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. ' 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visionedi videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.)".

Invero, posto che il presupposto impositivo del canone RAI è costituito dalla "detenzione" di un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L. 246/1938, conv. in L. 880/1938), nella fattispecie, a fronte di un contratto di leasing in essere tra SOCIETA' DI LEASING ed UTILIZZATORE la "detenzione" dell'imbarcazione e dell'apparecchio televisivo in esso contenuto, non è in capo alla società proprietaria, bensì all'effettivo utilizzatore.

Come noto (e richiamato nelle difese del contribuente), con il contratto di locazione la proprietà rimane formalmente in capo alla SOCIETA' DI LEASING, mentre la detenzione qualificata compete unicamente all'utilizzatore.

Pertanto, nella fattispecie, a fronte del contratto di leasing tra la SOCIETÀ DI LEASING ed il Sig. UTILIZZATORE, è esclusivamente quest'ultimo che gode della disponibilità e della facoltà di utilizzare il bene e, dunque, solo a lui può imputarsi la "detenzione" dell'imbarcazione in questione, compresi gli arredi ed accessori che si trovino a bordo e, fra questi, per quanto qui di interesse, l'apparecchio radiotelevisivo.

Rimane, al contrario, del tutto irrilevante la disquisizione dell'Ufficio in merito alla circostanza che la società di leasing, proprietaria dell'imbarcazione, la noleggi a scopo di lucro, ossia la conceda in leasing, essendo rilevante unicamente la finalità perseguita dall'utilizzatore in quanto unico detentore del bene, il quale, nel caso in esame, risulta utilizzarla con finalità esclusivamente familiari.

Per quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene che l'appello debba essere accolto e che la sentenza di primo grado debba essere riformata.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie l'appello e annulla gli atti impugnati.

Pone le spese del presente grado a carico dell'Ufficio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori.

Così deciso 25 ottobre 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*